

I rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni nei programmi di giustizia riparativa

di **Fabrizio Cacace**

Sommario. **1.** La definizione di vittimizzazione secondaria. - **2.** La vittimizzazione secondaria, la vittimizzazione ripetuta, la vittimizzazione da intimidazione e la vittimizzazione da ritorsione nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. - **3.** La valutazione dei rischi di vittimizzazione nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. - **4.** Le garanzie individuate dalla Direttiva 29/2012/UE volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni nei servizi di giustizia riparativa. - **5.** La definizione di vittima del reato nel decreto legislativo n. 150/2022. - **6.** La vittima, il danno, il reato. - **7.** Il riconoscimento di sé come vittima del reato. - **8.** Il riconoscimento dello status di vittima da parte degli altri, da parte della comunità. - **9.** Il riconoscimento della vittima da parte dell'autore del reato. Considerazioni generali. - **10.** I rischi di vittimizzazione nei programmi di giustizia riparativa disciplinati dal decreto legislativo n. 150/2022. La (parziale) ispirazione ai principi di giustizia riparativa sanciti a livello europeo. - **11.** Il grande assente: il riconoscimento dei fatti essenziali del caso. - **12.** Il pericolo concreto per i partecipanti (anzi per la vittima): un'occasione perduta. - **13.** L'invio d'ufficio dell'imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa. La ricorrenza di una (altra) possibile ipotesi di vittimizzazione secondaria. - **14.** La vittima surrogata o aspecifica. La ricorrenza di una (altra ancora) possibile ipotesi di vittimizzazione secondaria. - **15.** L'accesso senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. Ricorrenze di più d'una ipotesi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. - **16.** Conclusioni.

1. La definizione di vittimizzazione secondaria.

Una prima definizione di vittimizzazione secondaria si rinviene nella Raccomandazione n. 8 del 2006 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa secondo la quale «vittimizzazione secondaria significa vittimizzazione che non

si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima»¹.

Più di recente la Raccomandazione n. 2 del 2023 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sostitutiva di quella precedente, definisce la vittimizzazione secondaria come la vittimizzazione che si verifica non come conseguenza diretta del reato ma come risultato della risposta di istituzioni pubbliche o private e di altri individui alla vittima².

Ancor prima di tale definizione, le prime considerazioni sulla vittimizzazione secondaria sono state frutto degli studi criminologici e vittimologici collegati alla tutela delle vittime fragili e in particolare delle donne vittime di violenza di genere e dei minori, vittime di abusi sessuali³.

Di notevole interesse ed aiuto per comprendere in cosa consista la vittimizzazione secondaria è il meccanismo fondamentale descritto da Symonds⁴ per certi versi ripreso e sintetizzato da Bouchard rilevando che <<In

¹ Recommendation Rec (2006)8 of the Committee of Ministers to member States on assistance to crime victims, adopted on 14 June 2006 in cui al paragrafo 1.3 si definisce la vittimizzazione secondaria: «Secondary victimisation means the victimisation that occurs not as a direct result of the criminal act but through the response of institutions and individuals to the victim».

² Recommendation CM/Rec (2023)2 of the Committee of Ministers to member States on rights, services and support for victims of crime adopted on 15 March 2023, all'articolo 1 – Definitions punto 4 recita <<“secondary victimisation” is victimisation that occurs not as a direct result of the criminal offence but as a result of the response of public or private institutions and other individuals to the victim>>.

³ Bouchard M., *La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto Penale e Uomo*, fascicolo n. 6/2021, 49 richiama tra i primi lavori sul tema: Joyce E. Williams, *Secondary victimisation: Confronting public attitudes about rape*, in *Victimology*, 9, 1984, 67.

⁴ Symonds M., *Second Injury to Victims*, in *Evaluation and Change Services for Survivors (Special Issue) 1980*, 36 ss (citato da Bouchard M., *Sulla vulnerabilità nel processo penale*, in *Diritto Penale e Uomo*, fascicolo n. 12/2019, 13) poliziotto poi laureatosi psichiatra, all'esito di uno studio su circa 660 vittime di crimini violenti, così descriveva le reazioni delle vittime di delitti violenti e intenzionali che riportavano danni psichici ed emotivi simili a quelli manifestati dai poliziotti e dai veterani della guerra in Vietnam. <<Molte vittime cercano di ridurre i loro sentimenti di impotenza facendo appello al criminale. Cercano, cioè, di appellarsi alla colpa che l'aggressore dovrebbe accollarsi. Ma il criminale respinge questo appello. L'aggressore non si sente in colpa per quello che ha fatto, ha semplicemente paura e può provare vergogna per il rischio di essere condannato. È un dato di fatto, i tentativi di far sentire i criminali in colpa li fanno arrabbiare e infuriare e spesso questo meccanismo non fa altro che scatenare ulteriore violenza. Quando l'aggressore si allontana dalla scena, questi bisogni della vittima per ridurre i propri sentimenti di impotenza vengono quindi trasferiti al personale chiamato ad intervenire per il crimine commesso, come la polizia. A volte la vittima che è ancora in uno stato passivo di sottomissione ha aspettative inesprese di ridurre i propri

generale, comunque, il meccanismo della vittimizzazione secondaria scatta per l'istinto naturale della vittima – soprattutto nei crimini violenti – di appellarsi alla colpa dell'aggressore per ottenere un'assunzione di responsabilità e dai successivi tentativi di ridurre i propri sentimenti d'impotenza quando trovano scarsa attenzione presso servizi e uffici con i quali l'offeso entra inevitabilmente in contatto>>.

<<Proposte, non scontate, di definizione>> di vittimizzazione secondaria sono offerte anche da Fanci⁵ che richiamando Rossi⁶ ritiene che << La vittimizzazione secondaria può essere definita una condizione di *ulteriore* sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza, da parte delle agenzie di controllo formale nella fase del loro intervento e si manifesta nelle *ulteriori* conseguenze psicologiche negative che la vittima subisce>>.

Una definizione di vittimizzazione secondaria è stata offerta anche dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 92 del 2018 individuandola in quel processo che porta la persona offesa <<a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto>>.

Tale definizione è stata ripresa e richiamata successivamente in alcune pronunce della Corte di cassazione⁷.

sentimenti di impotenza e di dipendenza. L'inconsapevolezza di queste richieste non dichiarate getta le basi per la "seconda offesa". La "seconda offesa" è essenzialmente un rifiuto percepito e la mancanza di supporto previsto da parte della comunità, delle agenzie, del personale curante, della società in generale, nonché della famiglia o degli amici a un individuo che è stato ferito o vittimizzato... Tutti i suoi precedenti sentimenti di sicurezza e di invulnerabilità sono infranti. Inoltre, l'immagine idealizzata di sé stesso come individuo autosufficiente e autonomo è danneggiata. Questi sentimenti di spavento che si verificano anche nelle persone più intraprendenti, portano ad aggrapparsi – ad esempio – al personale ospedaliero, in particolare ai medici curanti. Questa risposta spaventata e dipendente aumenta la sensibilità del paziente alla distanza interpersonale degli altri e può vivere la normale condotta professionale del suo medico come indifferente, impersonale e insensibile>>.

⁵ Fanci G., *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari* in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, vol. V, n. 3/2011, 54.

⁶ Rossi L., *L'analisi investigativa nella psicologia criminale. Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*. Milano, Giuffrè, 2005, 417.

⁷ Da ultimo Corte di Cassazione, sesta sezione penale, 6 marzo 2024, n. 17521 depositata il 2.5.2024; Corte di Cassazione, terza sezione penale, 19 aprile 2023 n. 19599 depositata il 10 maggio 2023.

2. La vittimizzazione secondaria, la vittimizzazione ripetuta, la vittimizzazione da intimidazione e la vittimizzazione da ritorsione nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

La vittimizzazione secondaria ha trovato precisi richiami tanto nei considerando quanto nell'articolato della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato⁸.

Ciò nonostante, all'articolo 2, tra le definizioni ivi indicate, non compare quella di vittimizzazione secondaria.

Il termine vittimizzazione secondaria compare nei considerando 9, 17, 46, 52, 53, 54, 55, 57, 58 e negli articoli 12, 18, 22 e 26, ma sempre associata ad altre tre forme di vittimizzazione: vittimizzazione ripetuta, vittimizzazione da intimidazione e vittimizzazione da ritorsione.

Una definizione di vittimizzazione ripetuta è rinvenibile nella già citata Raccomandazione n. 2 del 2023 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per la quale "vittimizzazione ripetuta" significa una situazione in cui la stessa persona è vittima di più di un reato per un determinato periodo di tempo e comprende, in particolare, le situazioni in cui la persona è vittima di reati commessi dallo stesso autore e le situazioni in cui la persona è vittima di reati di natura simile commessi da autori diversi⁹.

Alcuni ritengono che la reiterazione del comportamento criminale da parte dello stesso o di altro soggetto e il rischio di intimidazioni o ritorsioni debbano qualificarsi come fonti di vittimizzazione primaria mentre le eventuali occasioni di vittimizzazione secondaria siano quelle generate dal comportamento degli appartenenti alle agenzie del controllo formale o dall'espletamento del procedimento penale¹⁰.

La necessità di operare una distinzione tra vittimizzazione ripetuta, da intimidazioni o da ritorsioni da una parte e vittimizzazione secondaria dall'altra è comunque avvertita anche da altri.

Con le prime tre forme di vittimizzazione, la Direttiva 2012/29/UE si focalizzerebbe su quegli eventi, sempre successivi al reato, rappresentati da violenze e minacce agite dall'accusato a scopo intimidatorio o ritorsivo e

⁸ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

⁹ Recommendation CM/Rec (2023)2 of the Committee of Ministers to member States on rights, services and support for victims of crime adopted on 15 March 2023, all'articolo 1 – Definitions punto 3 recita "secondary victimisation" is victimisation that occurs not as a direct result of the criminal offence but as a result of the response of public or private institutions and other individuals to the victim.

¹⁰ Mannozi G., *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, Criminalia Annuario di scienze penalistiche in disCrimen dal 23.4.2020, 25.

finalizzate a condizionare le scelte della vittima, soprattutto quelle processuali ma non solo.

Il rischio di vittimizzazione secondaria sarebbe invece rappresentato dal rischio che la vittima incorra in danni provocati da coloro che dovrebbero invece proteggerla dopo che ha subito il reato. <<La valutazione in questo caso è mirata soprattutto a ridurre i danni derivanti dall'impatto con il sistema istituzionale. Si tratta dunque di adottare misure protettive, più che dell'integrità psico-fisica, della dignità della vittima e del suo equilibrio psichico ed emotivo>>¹¹.

E' anche vero però che le prime tre forme di vittimizzazione potrebbero pure realizzarsi od essere favorite dalla vittimizzazione secondaria, nelle ipotesi in cui gli stessi soggetti chiamati a reprimere i possibili fenomeni della reiterazione del reato, della violenza o della minaccia che caratterizzano in particolare alcuni illeciti (tratta di essere umani, terrorismo, criminalità organizzata, violenza nelle relazioni strette, violenza o sfruttamento sessuale, violenza di genere, reati basati sull'odio, la violenza nei reati relazionali) non riconoscendo o sottovalutando tali fenomeni, non adottino nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti nelle sue scelte, processuali e non solo¹².

Considerato che lo scopo del presente lavoro è analizzare quanti e quali potrebbero essere i rischi di vittimizzazione che si possono verificare dopo il compimento del reato e in occasione e nel corso di un programma di giustizia riparativa, saranno considerati tutti i rischi di vittimizzazione descritti - ivi compresi quelli definiti, da alcuni, primari - che possano essere occasionati o favoriti, non intenzionalmente, dall'impatto con il sistema istituzionale della giustizia riparativa, così come declinato nel decreto legislativo n. 150/2022.

¹¹ Bouchard M., *Sulla vulnerabilità nel processo penale*, in *Diritto Penale e Uomo*, fascicolo n. 12/2019, 12.

¹² In tal senso e con riferimento al fenomeno della violenza, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, *Relazione su La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, che alla pagina 8 riferisce <<La vittimizzazione secondaria, con particolare riferimento a quella che rischia di realizzarsi nei procedimenti giurisdizionali di separazione, affidamento e di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno della violenza, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazione della violenza>>.

3. La valutazione dei rischi di vittimizzazione nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

Nella Direttiva 2012/29/UE il rischio di vittimizzazione è un concetto sovrapponibile a quello di vulnerabilità¹³ anzi, per essere più precisi, la Direttiva fa riferimento alle persone/vittime vulnerabili solo in due considerando (38 e 58) ma <<abbandona il riferimento alla vulnerabilità per concentrare la sua attenzione sul più preciso e complesso concetto di "rischio di vittimizzazione">>¹⁴.

E introduce altresì una valutazione del rischio di vittimizzazione basato sulla valutazione individuale della vittima per individuare di quali misure speciali di protezione necessiti.

La vittima - auspicata dalla Direttiva come informata, assistita, attiva e consapevole partecipe del procedimento penale - deve essere protetta perché non si ri-verifichi la vittimizzazione.

Ma la protezione non può essere generica, perché ogni vittima ha proprie caratteristiche personali ed è stata soggetta ad una determinata vittimizzazione¹⁵.

Il considerando 55, rilevato che nei procedimenti penali alcune vittime sono particolarmente esposte ai rischi di vittimizzazione sopra visti, avverte che <<È possibile che tale rischio derivi dalle caratteristiche personali della vittima o dal tipo, dalla natura o dalle circostanze del reato. Solo una valutazione individuale, svolta al più presto, può permettere di riconoscere efficacemente tale rischio. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per tutte le vittime allo scopo di stabilire se corrono il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni e di quali misure speciali di protezione hanno bisogno>>.

La valutazione individuale è richiamata pure dal considerando 56 che individua gli elementi dei quali occorre tenere conto per effettuarla; dal considerando 58 che la ritiene necessaria per individuare le misure di protezione più adeguate per <<le vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni>>; dall'art. 61 che ravvisa l'opportunità di una formazione specifica di quanti siano chiamati ad effettuare tale valutazione individuale (ivi compresi, ed esplicitamente, gli operatori che forniscono alle vittime servizi di giustizia riparativa).

¹³ Bouchard M., *La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto Penale e Uomo*, fascicolo n. 6/2021, 48.

¹⁴ Bouchard M., *Sulla vulnerabilità nel processo penale*, in *Diritto Penale e Uomo*, fascicolo n. 12/2019, 9.

¹⁵ Diamante A., *La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015*, in *Giurisprudenza Penale*, fascicolo 3/2016, 15.

l considerando trovano poi attuazione e applicazione nell'articolato della Direttiva negli articoli 12, 18 e 22.

Tralasciamo, per il momento, la disamina dell'articolo 12 (Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa) sul quale torneremo oltre e nel dettaglio, in quanto specificatamente dedicato alle << misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa >>.

L'articolo 18 (Diritto alla protezione)¹⁶ prescrive che << Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari >>.

Di particolare interesse la circostanza che la norma vincoli gli Stati membri, esplicitamente, ad assicurare che sussistano misure per proteggere le vittime anche dal << rischio di danni emotivi o psicologici >> da ritenersi << compreso >> nei rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni.

L'articolo 22 disciplina la << Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione >> che deve essere effettuata << tempestivamente >> (nel considerando 55 è << svolta al più presto >>) tenuto conto di una serie di elementi quali le caratteristiche personali della vittima; il tipo e la natura del reato e le circostanze del reato; il danno notevole o il danno apparente subito dalla vittima; la gravità del reato; l'eventuale discriminazione o pregiudizio che ha fornito il movente alla condotta criminosa; la relazione o la dipendenza che lega la vittima al reo; il contesto in cui il reato si è consumato (terrorismo, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, violenza di genere, violenza nelle relazioni strette, violenza o sfruttamento sessuale, reati basati sull'odio, vittime con disabilità).

Si << presume >> che i minori siano particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione, ferma restando la valutazione individuale per determinare se e in quale misura si rendano necessarie l'adozione delle misure speciali a protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale (articolo 23) e di quelle specifiche a beneficio dei minori sempre di protezione nel corso del procedimento penale (articolo 24).

¹⁶ L'articolo 18 della Direttiva 2012/29/UE è contenuto, al pari dell'articolo 22, nel Capo 4 rubricato << Protezione delle vittime e riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione >> mentre l'articolo 12 è contenuto nel Capo 3 << Partecipazione al procedimento penale >>.

La valutazione individuale avviene con la partecipazione della vittima e può anche essere aggiornata nel corso del procedimento penale.

Quindi la Direttiva prevede che per tutte le vittime si proceda ad una valutazione individuale dei rischi di vittimizzazione¹⁷, non senza trascurare che vi sono vittime alle quali occorre rivolgere <<particolare attenzione>> (articolo 22, comma 3) che presentano un <<elevato tasso di vittimizzazione>> (considerando 57) perché hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato; perché sono vittime di reati motivati da pregiudizio e discriminazione; perché si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato: <<In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità>>.

Prima di passare a trattare delle misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa (articolo 12), non ci si può esimere dal riferire che la disciplina descritta per la valutazione dei rischi di vittimizzazione ha mostrato alcune lacune che una proposta di modifica della Direttiva cerca di colmare¹⁸.

Per quel che qui interessa si segnalano le considerazioni, recate dal considerando (10) della proposta di modifica, sulla valutazione individuale delle esigenze delle vittime in materia di assistenza e di protezione <<che dovrebbe durare tutto il tempo necessario, in base alle esigenze individuali delle vittime. Ciò significa che dovrebbe avvenire a fasi: alcune vittime avranno solo contatti con i servizi di polizia, altre invece passeranno attraverso ulteriori fasi di valutazione individuale. Le esigenze delle vittime in materia di assistenza e di protezione possono cambiare nel corso del procedimento penale. Tutte le

¹⁷ Il che ha indotto Bouchard a ritenere ed affermare che <<la concezione della vittima fatta propria dalla Direttiva è di tipo "generalista". Ciò significa che la valutazione del rischio è un diritto individuale di ogni vittima: l'*individual assessment* è un principio indefettibile della Direttiva perché esso non è funzionale solo alla partecipazione della vittima al processo ma risponde anche all'esigenza di rispettare il diritto alla cura e all'assistenza che rientrano nella parte della Direttiva (capo II) di diretta applicazione>> Bouchard M., *Sulla vulnerabilità nel processo penale*, in *Diritto Penale e Uomo*, fascicolo n. 12/2019, 14.

¹⁸ Il 12 luglio 2023 è stata presentata al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, il cui obiettivo è affrontare problemi specifici che richiedono miglioramenti mirati del quadro esistente, al fine di migliorare l'esercizio dei diritti delle vittime.

vittime dovrebbero essere oggetto di una valutazione il prima possibile, ad esempio al primo contatto con le autorità competenti, per esempio le autorità di contrasto e le autorità responsabili dell'azione penale, per garantire l'individuazione dei soggetti più vulnerabili sin dall'inizio del procedimento. Nelle fasi successive, le vittime che necessitano di una valutazione rafforzata dovrebbero essere esaminate dalle autorità competenti o da qualsiasi altra istituzione, organizzazione o organismo, come i servizi di assistenza alle vittime e ove possibile gli psicologi ... La valutazione individuale dovrebbe inoltre prendere in considerazione, in base alle informazioni disponibili, la situazione dell'autore del reato, che può avere precedenti di violenza, essere in possesso di armi o fare abuso di droghe, e rappresentare così un rischio maggiore per le vittime. La valutazione individuale delle esigenze delle vittime dovrebbe comportare, oltre alle esigenze di protezione, anche quelle di assistenza. È fondamentale individuare i soggetti che hanno bisogno di assistenza speciale in modo da fornire loro sostegno mirato, come un aiuto psicologico [...]. Gli Stati membri possono stabilire l'organizzazione pratica della valutazione individuale mediante qualsiasi protocollo o orientamento pertinente, come previsto dalla presente direttiva>>.

Si è cercato pertanto di dare una risposta a *quando* debba essere fatta la valutazione che, secondo quanto disposto nella Direttiva, è da farsi solo <<il prima possibile>>, mentre nella proposta di modifica si suggerisce che venga effettuata in fasi; si indica, seppure genericamente, *chi* sia chiamato ad effettuarla e si rimette il *come* deve essere fatta a protocolli o orientamenti pertinenti da adottarsi a cura degli Stati membri, laddove nell'attuale considerando 61 della Direttiva si prevede solo che le persone implicate nella valutazione individuale ricevano una formazione specifica sulle modalità per procedere a tale valutazione.

4. Le garanzie individuate dalla Direttiva 29/2012/UE volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni nei servizi di giustizia riparativa.

Partiamo da un dato che non appare confutabile e quasi ovvio, visto che la Direttiva 29/2012/UE istituisce norme minime di protezione delle vittime di reato (oltre che di diritti e di assistenza).

Il legislatore europeo ritiene, anzi dà per scontato, che anche nei programmi di giustizia riparativa possano verificarsi fenomeni di vittimizzazione.

L'articolo 12 della Direttiva 29/2012/UE¹⁹, infatti, è assertivo: <<Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa>>.

¹⁹ *Articolo 12* Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa.

Pertanto, nel considerando 46²⁰, la Direttiva europea, pur riconoscendo che i servizi di giustizia riparativa possano essere di <<grande beneficio per le vittime>>, avverte che i rischi di vittimizzazione sono dietro l'angolo; di qui l'esortazione ai servizi di giustizia riparativi di porre al centro del loro operato tre elementi: a) gli interessi e le esigenze della vittima; b) la riparazione del danno da essa subito; c) l'evitare ulteriori danni.

1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni:

- a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;
- b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;
- c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
- d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
- e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.

2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.

²⁰ *Considerando* << (46). I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È opportuno quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni. Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. In linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. Situazioni quali minacce o qualsiasi altra forma di violenza perpetrate in questo contesto potranno essere ritenute meritevoli di essere segnalate nell'interesse generale>>.

Ritengo poi che anche l'invito a tenere conto dei fattori richiamati sempre dallo stesso considerando (quali: la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima che potrebbero limitarne o ridurre la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito) sia da interpretarsi come funzionale all'evitamento dei rischi di vittimizzazione.

Costituisce, in altri termini, un invito ad effettuare – anche in vista e in occasione di programmi di giustizia riparativa - quella valutazione individuale delle vittime già prevista dall'articolo 22 e finalizzata proprio a prevenire fenomeni di vittimizzazione.

D'altra parte, il considerando 61 sembra inequivocabilmente annoverare tra <<le persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime>>, anche <<gli operatori che forniscono alle vittime ... servizi di giustizia riparativa>>.

Quindi, a mio giudizio, anche i servizi di giustizia riparativa debbono procedere ad una valutazione individuale delle vittime, per valutarne l'eventuale particolare assoggettabilità a fenomeni di vittimizzazione.

Non ritengo, pertanto, che le misure da adottarsi per rispettare le condizioni minime indicate dall'articolo 12 siano ritenute dal legislatore europeo di per sé sufficienti per garantire la protezione delle vittime dalla vittimizzazione; andranno in ogni caso integrate da una tempestiva (e previa) valutazione individuale delle vittime per individuare le specifiche esigenze di protezione delle quali necessitano.

Tanto affermo perché, come vedremo, il legislatore nazionale sembra invece essersi arrestato ad assicurare le sole condizioni minime, e neanche tutte, dell'articolo 12; non tenendo in alcun conto tutti gli altri elementi da porre a fondamento di una valutazione individuale della vittima che si appropi ad un programma di giustizia riparativa.

Le condizioni minime (<<almeno alle seguenti condizioni>>) indicate dall'articolo 12 sono le seguenti:

- a) ricorso ai servizi di giustizia riparativa solo se nell'interesse della vittima (in base ad eventuali considerazioni di sicurezza), basato sul suo consenso libero e informato, revocabile in qualsiasi momento;
- b) informazioni complete e obiettive alla vittima, prima di accedervi, sul procedimento, il suo potenziale esito, e sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;
- c) riconoscimento da parte dell'autore del reato dei fatti essenziali del caso;
- d) volontario raggiungimento di ogni accordo e possibilità che venga preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;

e) riservatezza delle discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa, successiva eventuale divulgazione solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.

Il conforto alla tesi che non ci si debba limitare ad assicurare solo le descritte condizioni minime dell'articolo 12 della Direttiva è offerto pure dalla Raccomandazione CM/Rec(2018)8²¹.

La Raccomandazione riprende alcune delle condizioni sopra viste ma aggiunge alcune, per l'appunto raccomandazioni, interessanti e rilevanti ai fini della considerazione dei rischi di vittimizzazione connessi ai percorsi di giustizia riparativa, perché:

- a) introduce esplicitamente l'ipotesi che non sempre è possibile ricorrere alla giustizia riparativa e non tutti possono parteciparvi²²;
- b) prescrive che le autorità giudiziarie incaricate di operare l'invio ai servizi di giustizia riparativa, se hanno dubbi sulla perseguibilità del programma riparativo in ragione di eventuale disparità tra le parti, dovrebbero prima consultarsi con i servizi stessi²³;
- c) prescrive che le autorità giudiziarie dovrebbero fornire ai facilitatori tutti i fatti rilevanti del caso e ogni elemento necessario *prima* dell'avvio di un percorso di giustizia riparativa²⁴;
- d) prevede che i facilitatori abbiano la capacità e la volontà di <<intercettare le vulnerabilità>> delle parti per assicurarne la sicurezza, anche interrompendo il percorso già avviato²⁵;

²¹ Raccomandazione CM/Rec(2018) del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa del 3 ottobre 2018 sulla giustizia riparativa in materia penale.

²² V.26 <<... Nessuno dovrebbe essere indotto attraverso mezzi sleali a partecipare a un percorso di giustizia riparativa. La giustizia riparativa non dovrebbe essere utilizzata con chi non è in grado, per qualunque ragione, di comprendere il significato del percorso>>.

²³ V.28 << Le autorità giudiziarie e le agenzie della giustizia penale dovrebbero creare le condizioni, le procedure e le infrastrutture necessarie per inviare i casi ai servizi di giustizia riparativa ogniqualvolta sia possibile. Le persone incaricate di operare l'invio, qualora abbiano il dubbio che la disparità tra le parti relativamente all'età, alla maturità, alla capacità intellettuale o ad altri fattori potrebbe precludere il ricorso alla giustizia riparativa, dovrebbero contattare i servizi di giustizia riparativa prima di inviare il caso. Ove sussista una presunzione favorevole all'invio, ciò permette a facilitatori formati, in collaborazione con le parti, di determinare se i casi sono adatti per la giustizia riparativa>>.

²⁴ V.33 <<Prima dell'avvio di un percorso di giustizia riparativa, il facilitatore dovrebbe essere informato di tutti i fatti rilevanti del caso e di ogni elemento necessario dalle autorità giudiziarie competenti o dalle agenzie della giustizia penale>>.

²⁵ VI.47 <<... Il facilitatore dovrebbe riservare un tempo sufficiente per preparare le parti alla partecipazione, essere in grado di intercettare le vulnerabilità di ciascuna di esse e

e) prevede che, se necessario, si possa e si debba indirizzare le parti verso altri servizi, come nel caso di traumi o forme di dipendenza²⁶.

5. La definizione di vittima del reato nel decreto legislativo n. 150/2022.

L'articolo 42, comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 150/2022 definisce <<vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona>>.

La Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150²⁷ tiene a precisare che la definizione di vittima del reato, descritta all'art. 42, tiene conto di quanto disposto dalla lett. b) dell'articolo 1, comma 18 della legge delega, che a sua volta riproduce *in toto* l'articolo 1, comma 1, lett. a), alinea i) e ii) della Direttiva 2012/29/UE²⁸.

La Relazione esalta la circostanza che proprio il riferimento alla definizione di vittima del reato offerta dalla Direttiva UE ha consentito di considerare tanto il danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale subito direttamente dal reato, <<allo scopo di ricomprendere ogni possibile effetto dannoso del reato stesso (tra cui, a titolo esemplificativo, il danno economico, fisico, mentale ed emotivo), in linea con l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità attualmente in corso, che va perfezionando e affinando le diverse tipologie di danno, rimanendo tuttavia sempre nell'ambito di tale tradizionale bipartizione>>.

Altra conseguenza, non evidenziata dalla già menzionata Relazione, dell'aderenza alla definizione di vittima di reato offerta dalla Direttiva, è quella della previsione e distinzione tra vittime primarie, che sono quelle nei confronti delle quali viene commesso direttamente il reato, e quelle secondarie che

interrompere il percorso di giustizia riparativa se necessario ad assicurare la sicurezza di una o più parti>>.

²⁶ VI.48 <<... Casi delicati, complessi e gravi, in particolare, possono richiedere una lunga preparazione e valutazione, e le parti possono inoltre aver bisogno di essere indirizzate verso altri servizi, ad esempio per il trattamento dei traumi o delle dipendenze>>.

²⁷ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: <<Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari>>* in Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale del 19.10.2022 Serie generale n. 245, 531-532

²⁸ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

vengono solo indirettamente danneggiate dal reato (famiglia della vittima primaria)²⁹.

L'assimilabilità dei familiari dell'autore del reato alle vittime secondarie, favorita dalla possibilità dei primi di partecipare al programma riparativo al pari dei familiari della vittima primaria (in virtù dell'art. 45, comma 1, lett. c)), non pare potersi condividere.

Non è questa la sede per disquisire sulla novità dell'introduzione del termine vittima di reato nell'ordinamento (peraltro, per vincolo di delega, applicabile solo nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa in materia penale) e sulla distinzione o coincidenza con le figure già note di persona offesa, danneggiato dal reato, parte civile.

Di certo si può aderire all'affermazione per la quale «O si è vittima o non lo si è»³⁰ con riferimento alla criticata estensione dei diritti e delle facoltà attribuite alla vittima del reato anche al «soggetto giuridico offeso dal reato».

Nella Relazione illustrativa si legge che tale estensione consente la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa agli enti con o senza personalità giuridica, giusta l'ampiezza del criterio di delega che apre la giustizia riparativa potenzialmente ad ogni reato, quindi anche, per esempio agli illeciti penali con vittima «sfumata» o «diffusa».

Ma qui, lo scostamento dalla definizione di vittima di reato della Direttiva europea è evidente laddove, per quest'ultima, vittima è «una persona fisica». I punti fermi necessari ai quali occorre fare riferimento per proseguire nella disamina dei rischi di vittimizzazione secondaria sono, a mio parere, i seguenti:

- per parlare di vittima in ambito giuridico ci deve essere un reato;
- la vittima del reato è una persona fisica e non anche una persona giuridica;
- la vittima del reato è colei o colui che ha subito dal reato conseguenze di tipo fisico, di tipo psicologico, di tipo economico e sociale;
- la vittima del reato è colei o colui che ha subito «direttamente» il danno dal reato;
- la vittima del reato è anche il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

6. La vittima, il danno e il reato.

La definizione di vittima recata dall'art. 42 del decreto legislativo n. 150/2022 è, come accennato, strettamente e inscindibilmente legata alla sussistenza di un reato: non a caso si parla di vittima di reato e non anche di vittima *tout court*.

²⁹ Mannozi G., Lodigiani G.A., *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*. Seconda edizione, Torino, Giappichelli, 2025, 19.

³⁰ Bouchard M., *Giustizia riparativa e vittima di reato* in Bonini V. a cura di, *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024)*. Torino, Giappichelli, 2024, 101.

L'osservazione appare quasi scontata, ma non è di poco conto.

In difetto di reato, la vittima non potrà accedere alla giustizia riparativa come disciplinata dal legislatore nazionale laddove, invece, in passato aveva trovato applicazioni anche in ipotesi di offese che non configuravano un reato.

Pertanto, se è pur vero che viene preso in considerazione qualsiasi danno, da quello fisico, biologico, psicologico a quello morale, tale danno assume rilevanza solamente se derivi o, per esser più chiari, è causato da un reato.

E in assenza di un procedimento penale avviato – che presume la sussistenza di un'ipotesi di reato – l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è consentito solamente in ipotesi di reati perseguibili a querela, come precisa il comma 3 dell'art. 44 del decreto legislativo n. 150/2022.

La vittima potrà accedere ai servizi di assistenza delineati dalla Direttiva 2012/29/UE, ammesso possano dirsi esistenti in Italia, ma non potrà accedere ad un servizio di giustizia riparativa³¹.

La scelta del legislatore, oltre ad essere dettata dalla circostanza che la giustizia riparativa, pur con tutti suoi distinguo lessicali, è stata inserita in seno o – meglio – in parallelo al procedimento penale, trova un precedente nella scuola di pensiero risalente al 1948 e che fa capo allo psicologo tedesco Hans Von Hentig³², per il quale sono vittime tutti coloro che hanno subito un danno ingiusto causato da un atto o da un'omissione previsti dalla legge come reato. Secondo tale scuola di pensiero, quindi, analogamente a quanto previsto dal legislatore italiano, sono esclusi dalla definizione di vittima quei soggetti che hanno subito danni provocati da eventi non penalmente rilevanti.

Molto correttamente si è osservato, però, che non sempre è facile e possibile discriminare tra un evento causato, ad esempio, da una calamità naturale e un evento provocato da un reato. Alle volte, l'evento naturale potrebbe avere comportato danni maggiori proprio in ragione di comportamenti umani qualificabili come reati³³.

Tale difficoltà di distinzione potrebbe portare alla negazione dell'accesso alla giustizia riparativa di vittime che, in ogni caso, hanno subito un danno da quel <<fatto ingiusto>>. Risulterebbe negato il loro *status* di vittime.

³¹ Bouchard M., *Giustizia riparativa e vittima di reato* in Bonini V. a cura di, *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024)*. Torino, Giappichelli, 2024, 100.

³² Von Hentig H., *The criminal and his victim*, Yale University Press, New Haven, 1948 richiamato da Monzani M., *Vittime e percorsi di consapevolezza* in Moretti S. a cura di, *Le ferite della vittima*. Milano, UTET Università, 2024, 6.

³³ Monzani M., *Modelli circolari in criminologia e vittimologia*, Seconda edizione, Milano, Key Editore, 2025, 21. L'Autore richiama in proposito gli esempi del Vajont e, più recentemente, del terremoto in Abruzzo e in Emilia-Romagna, nei quali comportamenti illeciti hanno provocato danni evitabili o limitabili se non fossero state violate norme in materia antisismica.

Vi sarebbe la dichiarata impossibilità di consentire alla vittima, che ha consapevolezza di essere tale, di beneficiare di uno degli obiettivi enunciati dall'art. 43, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2022 per il quale <<I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima di reato>>.

E già solo questo configurerebbe il primo dei rischi di vittimizzazione secondaria dei quali andremo a trattare, legati, per l'appunto, prima di tutto al riconoscimento della vittima del reato.

7. Il riconoscimento di sé come vittima del reato

Nell'Introduzione di *Guarire dal trauma* di Judith L. Hermann³⁴ si legge <<La risposta ordinaria alle atrocità è quella di bandirle dalla coscienza>>, ma aggiunge che <<Ricordare e dire la verità su eventi terribili è un prerequisito sia per il ripristino dell'ordine sociale sia per la guarigione delle singole vittime>>. Van Der Kolk³⁵, afferma che emozioni e sensazioni fisiche provate durante il trauma non sono vissute come ricordi ma <<come reazioni fisiche devastanti nel presente>> e ritiene che per ripristinare il controllo di sé stessi occorra ripercorrere il trauma e confrontarsi con esso, <<ma solo dopo aver acquisito quella sensazione di sicurezza, indispensabile per non sentirsi ri-traumatizzati>>.

La stessa Hermann avverte che quella che chiama <<dialettica del trauma>> (un'alternanza tra sensazione di intorpidimento e quella di rivivere l'evento) conduce a complicate e inquietanti alterazioni della coscienza che i professionisti della salute mentale chiamano "dissociazione" e <<La negazione, la repressione e la dissociazione operano a livello sociale e individuale>>³⁶.

Occorre pertanto, prima ancora di analizzare eventuali ipotesi di ri-traumatizzazione conseguenti ad un incontro tra vittima del reato e persona indicata come autore dell'offesa, verificare se non si configurino ipotesi nelle quali la vittima non possa o non voglia ritenersi tale.

Poiché in tali casi, senza per questo volere anticipare le conclusioni, appare indubbio che forzare la vittima a ritenersi tale avrebbe effetti quasi certi di rivittimizzazione.

Alcune vittime, come anche alcuni autori di reato, fanno ricorso a quella che ritengono il più immediato e risolutivo rimedio, la riparazione maniacale fondata sul diniego: <<non è successo niente!>>³⁷.

Nella riparazione maniacale prevale il bisogno di mutare rapidamente lo stato d'animo, proprio e altrui, non c'è traccia di consapevolezza del danno subito e

³⁴ Herman J.L., *Guarire dal trauma*. Roma, Giovanni Fioriti Editore, 2024, 1.

³⁵ van der Kolk B., *Il corpo accusa il colpo*. Milano, Raffaello Cortina Editore, 2015, 234.

³⁶ Herman J.L., *Guarire dal trauma*. Roma, Giovanni Fioriti Editore, 2024, 2.

³⁷ Lupinacci M.A., Rossi N., Ruggiero I. a cura di, *La riparazione*. Roma, Casa Editrice Astrolabio – Ubaldini Editore, 2024, 55.

arrecato, si evita quella elaborazione dolente che il riconoscimento di quanto accaduto comporterebbe.

È in altri termini, uno dei tanti modi attraverso i quali le vittime si difendono dal trauma e/o dal suo ricordo.

Alcuni soggetti – e ciò accade soprattutto per le vittime di abuso infantile o in ipotesi di violenza domestica – sono feriti dalla vergogna che provano per ciò che hanno fatto o non hanno fatto in determinate circostanze, si colpevolizzano, si sentono causa dei propri maltrattamenti e per l'effetto incorrono nella confusione in merito all'essere stati vittime o partecipanti compiacenti.

Altre vittime invece stentano proprio a percepirsi come tali per ragioni culturali, religiose e sociali.

Un sistema culturale che tollera, non reagisce o rimane silente dinanzi al compimento di reati potrebbe indurre la vittima a ritenere tali atti accettabili o tollerabili; così come la difficoltà a qualificarsi e ritenersi vittima potrebbe derivare da convincimenti intrinseci alla vittima e indotti dalla cultura che caratterizza la società nella quale la vittima ha vissuto e che ha fatto intimamente propri.

Alcune vittime non vedono alternative alla loro condizione e preferiscono rimanervi piuttosto che reagire e ribellarsi, preferendo così finanche negare la condizione di vittima; altre accettano passivamente e con rassegnazione la propria situazione; altre ancora non si dichiarano vittime o non cercano aiuto per timore di vendette o ritorsioni e addirittura potrebbero essere loro stesse, per tali motivi, ad ostacolare iniziative volte alla loro tutela; altre infine sono assuefatte ad una condizione di patimento, ingiustizia e sottomissione tanto dal condurle a preferire di continuare a vivere in una condizione di ciò che è noto e per certi versi più sicuro piuttosto che fronteggiare l'incertezza di un mutamento che potrebbe condurre anche ad un peggioramento della condizione vissuta³⁸. Tutti casi (o quasi tutti) che potrebbero sussumersi sotto due delle categorie nosografiche definite da Monzani <<vittime in-credibili>>³⁹: la vittima negatrice e la vittima dissimulatrice.

Le ragioni che inducono una vittima a negare non a sé stessa ma solo agli altri il reato subito potrebbero essere ragioni di opportunità (eventuale complicità in un reato collegato o finalità di ottenere un tornaconto personale). Ma quelle che più interessano la nostra indagine sono quelle legate al timore di ritorsioni da parte dell'autore del reato come nei casi di stalking o di violenza intrafamiliare ove la vittima fornisce versioni diverse per giustificare le lesioni subite; quelle

³⁸ Moretti S. a cura di, *Le ferite della vittima*. Milano, UTET Università, 2024, 6 -8.

³⁹ Monzani M., *Le vittime in-credibili*, Napoli, Scriptaweb editore, 2010. L'Autore definisce vittime in-credibili quattro tipologie di vittime: vittima simulatrice e vittima immaginaria, le quali riferiscono di aver subito un reato che nella realtà non hanno mai subito; vittima negatrice e vittima dissimulatrice, le quali riferiscono di non aver subito un reato che nella realtà hanno subito.

legate a problematiche economiche, sempre in tema di violenza intrafamiliare; quelle legate a timori di ripercussioni sui propri figli.

Tutte le situazioni sopra descritte hanno indotto Emilio C. Viano⁴⁰ a domandarsi provocatoriamente: <<Da una prospettiva politica dovremmo anche domandarci se sia più o meno desiderabile rendere coscienti i soggetti del loro *status* di vittime, nel caso in cui tale coscienza manchi e si siano adattati all'ingiustizia e all'oppressione. Ci sono circostanze in cui ciò può causare più danno che bene? Come dovrebbe essere condotto questo processo al fine di minimizzare traumi addizionali? Cosa fare nel caso in cui non vi siano soluzioni disponibili e quindi la consapevolezza della vittimizzazione è inutile e addirittura infligge ulteriore malessere?>>

Non si può, al riguardo, che concordare con Marco Monzani⁴¹ (che nel riportare le riflessioni di Viano le definisce – per l'appunto – una <<provocazione>>) sulla circostanza che non si possa prescindere dalla consapevolezza del proprio *status di vittima*, perché costituisce imprescindibile elemento per la richiesta di aiuto, diritto di ogni soggetto che non può essere violato.

Diversamente opinando dovrebbe ammettersi che la società abdichi ad uno dei suoi principali compiti che è quello di creare le condizioni affinché non esistano situazioni di abuso e prevaricazione non eliminabili.

Tutto ciò appare ancor più condivisibile se accompagnato, però, da un'altra considerazione svolta dallo stesso Monzani in altra opera⁴² ove, trattando dello stesso tema, aggiunge <<Semmai si potrà discutere sul momento più opportuno per portare la vittima alla piena consapevolezza di quanto subito>>. Sembrerebbe quindi che portare la vittima alla consapevolezza di essere tale appaia necessario tanto sotto il punto di vista clinico quanto ai fini della tutela dei suoi diritti.

Ma emerge altrettanto chiaramente che – per rimanere strettamente al tema che ci siamo assegnati – <<prima di addivenire ad un programma di giustizia riparativa occorre un lavoro specifico e profondo psicologico e psicosociale (tenendo conto non tanto del reato oggettivo subito ma della soggettività di chi ha subito il reato), al fine di elaborare intrapsichicamente e superare le conseguenze post-traumatiche delle vittimizzazioni, trovando l'equilibrio

⁴⁰ Balloni A., Viano E.C., *IV Congresso mondiale di vittimologia: atti della giornata bolognese*. Bologna, Editrice CLUEB, 1989 richiamato da Monzani M., *Modelli circolari in criminologia e vittimologia*, Seconda edizione, Milano, Key Editore, 2025, 34.

⁴¹ Monzani M., *Modelli circolari in criminologia e vittimologia*, Seconda edizione, Milano, Key Editore, 2025, 34.

⁴² Moretti S. a cura di, *Le ferite della vittima*. Milano, UTET Università, 2024, 12.

psicologico e rafforzando l'empowerment, per essere pronte ad affrontare un programma di giustizia riparativa>>⁴³.

Quindi, considerato che, ai sensi dell'articolo 44, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2022, si può accedere ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena, della misura di sicurezza e dopo l'esecuzione delle stesse, è auspicabile che l'accesso venga favorito soltanto allorquando la vittima sia stata aiutata a divenire consapevole della situazione nella quale si trova e sia effettivamente pronta ad affrontare e rielaborare la propria esperienza.

8. Il riconoscimento dello status di vittima da parte degli altri, da parte della comunità.

Valutato se e quando la vittima voglia o riesca a riconoscere sé stessa come tale, occorre domandarsi se voglia essere riconosciuta come tale anche dagli altri, dalla comunità alla quale appartiene.

Appare in primo luogo opportuno segnalare che, sotto il profilo terminologico si sta diffondendo, soprattutto tra coloro che hanno subito un'offesa grave, una sorta di rifiuto ad essere definiti vittima preferendo invece il termine "sopravvissuta/o"; termine al quale fanno ricorso anche gli studiosi, come van der Kolk e la Hermann, che si sono occupati dei traumi psicologici conseguenza di reati subiti.

Anzi, per il vero, sarebbe più opportuno mantenere la parola inglese *survivor* da questi adottata e utilizzata ormai anche nella lingua italiana, perché priva della connotazione vittimistica del sostantivo "sopravvissuta/o".

La Hermann in *Verità e Riparazione* (sottotitolo *Una giustizia per chi sopravvive al trauma*), frutto della raccolta delle testimonianze di ventisei donne e quattro uomini sopravvissuti ad abusi sessuali infantili, aggressioni sessuali, sfruttamento sessuale, molestie sessuali e/o violenza domestica, riferisce che <<La prima regola di giustizia espressa dai survivor è il desiderio che la comunità riconosca che è stato commesso un torto>>⁴⁴.

Non occorre esaminare le norme nazionali o di altri paesi, per capire che tale riconoscimento non avviene in seno al processo penale.

Celebre la riflessione di Hanna Arendt ne *La banalità del male* che osserva: <<Un processo assomiglia a un dramma in quanto che dal principio alla fine si occupa del protagonista, non della vittima>> e, quasi premonitrice della necessità di trovare un modo diverso di ottenere giustizia per le vittime, aggiunge <<Al centro di un processo ci può essere soltanto colui che ha compiuto una determinata azione (il quale sotto questo rispetto è per così dire l'"eroe") e se

⁴³ Giorgi A., *Riflessioni a margine della Riforma. Vittime: tra sofferenza psicologica ed empowerment*, in Di Muzio F. a cura di, *Per-corsi di diritto e procedura penale*. Wolters Kluwer (CEDAM Scienze giuridiche), 2024, 481.

⁴⁴ Herman J.L., *Verità e riparazione*. Milano, Raffaello Cortina Editore, 2024, 75.

egli deve soffrire, deve soffrire per ciò che ha fatto materialmente, non per le sofferenze che ha provocato agli altri>>⁴⁵.

Non meno amara la riflessione di Stefano Guarnieri (che ha perso il figlio Lorenzo in un incidente stradale) sulla giustizia: <<Questa tappa del percorso delle vittime è stata per noi il punto più debole in assoluto. In tribunale le vittime di reato scompaiono, sono trasparenti, semplicemente non esistono e talvolta vengono addirittura accusate senza possibilità di replica>>⁴⁶.

Affinché non vi siano fraintendimenti occorre chiarire che, quando ci si riferisce ad un mancato "riconoscimento" della vittima nel processo penale, non si ignorano gli strumenti di partecipazione consapevole al processo e di protezione offerti alla persona offesa introdotti dal decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI".

Tuttavia, la tutela processuale della vittima, per quanto sia progredita nel tempo sino agli attuali approdi normativi, non muta la circostanza che, soprattutto nella legislazione nazionale, <<il processo, strutturalmente, non è "il luogo" della vittima, ma dell'imputato, nato ed evoluto per garantire a quest'ultimo un accertamento dei fatti garantito sia in termini di efficacia che di rispetto dell'imputato stesso>>⁴⁷.

Non sembra un caso che la proposta di legge costituzionale finalizzata al riconoscimento della vittima nella Costituzione, inizialmente ipotizzata come modifica/integrazione dell'art. 111, abbia poi trovato un consenso unanime con l'approvazione, in un testo unificato, in prima deliberazione del Senato della Repubblica, solo come modifica all'articolo 24 della Costituzione⁴⁸.

Alcuni testi delle proposte di legge, che poi non hanno trovato consenso, intendevano inserire dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione il seguente ulteriore comma: <<La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime di reato>>.

Tuttavia, è apparso da subito a coloro che volevano che il processo penale fosse e rimanesse reo-centrico, che inserire garanzie di diritti e di facoltà delle vittime

⁴⁵ Arendt H., *La banalità del male* (titolo dell'opera originale Eichmann in Jerusalem, 1963, 1964). Trentacinquesima edizione, Milano, Feltrinelli Editore, 2024, 16.

⁴⁶ Guarnieri S. *L'importanza di mettere la vittima al centro* in Rizzi V., Giannini A.M. a cura di, *Investigare 5.0*. Padova, Piccin, 2023, 219.

⁴⁷ Magliaro L. *La vittima del reato nel processo penale* in L'eredità di un giudice. Scritti per Carlo Maria Verardi, *Questione Giustizia*, fascicolo speciale n. 2/2019.

⁴⁸ *Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato*. Proposta di legge costituzionale approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 14 gennaio 2025 (v. stampati Senato nn. 427, 731, 888 e 891). *All'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente*: <<La Repubblica tutela le vittime di reato>>.

in seno alla norma costituzionale dedicata al <<giusto processo>> sarebbe equivalso ad attribuire un ruolo alla vittima: da *terzo incomodo* sarebbe divenuta *parte* del processo, ponendosi così <<in condizione di parità>> con le altre parti (persona accusata del reato e pubblico ministero) e potendo pretendere di vedere assicurato anche a suo beneficio il rispetto del <<contraddittorio tra le parti>>⁴⁹.

Con inevitabili effetti a cascata sulle norme del processo penale che avrebbero dovuto essere modificate e integrate per consentire l'ingresso della vittima come parte nel processo.

Di qui la più rassicurante e meno destabilizzante scelta di inserire il riconoscimento della tutela delle vittime (<<La Repubblica tutela le vittime di reato>>) nell'articolo 24 della Costituzione, in seno alla Parte prima Diritti e doveri dei cittadini, Titolo primo Rapporti civili.

C'è chi ritiene che il legislatore nazionale, pur dimostrando una buona dose di attenzione nel recepimento delle previsioni europee in materia di protezione delle vittime, tanto abbia recepito solo in funzione del <<bisogno che il processo ha delle vittime, chiamate a rendere testimonianza che talvolta è l'unico mezzo di prova a disposizione: si protegge la vittima sin quanto si deve garantire il suo contributo probatorio>>⁵⁰.

Non sono queste le aspettative della vittima di reato, perché <<Oltre al riconoscimento dei nudi fatti, i survivor desiderano il riconoscimento del danno ... Vogliono che le loro comunità riconoscano e rispettino la loro sofferenza e riconoscano la gravità del danno che hanno subito>>⁵¹.

Atteso che il riconoscimento della vittima e del danno che ha subito non avvengono nel processo penale, e ammesso che possa avvenire in seno ad un programma di giustizia ripartiva, in ogni caso come potrebbe reagire o rispondere la comunità a questa aspettativa dei survivor?

Van der Kolk avverte <<Nessuno vuole ricordare il trauma. A tal proposito, la società non si distingue dalle vittime stesse. Noi tutti vogliamo vivere in un mondo sicuro, comodo e prevedibile, e le vittime di traumi ci ricordano che non sempre è così. Per comprendere il trauma, dobbiamo superare la nostra naturale riluttanza ad affrontare la realtà e avere il coraggio di ascoltare le testimonianze dei sopravvissuti>>⁵².

Si paventa addirittura, da parte di alcuni, il rischio che tale riluttanza conduca la comunità, gli altri, ad essere tentati dallo schierarsi dalla parte del colpevole,

⁴⁹ L'articolo 111, comma 2 della Costituzione recita <<Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale>>.

⁵⁰ Belluta H., *Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?*, in Rev. Bras. De Dereito Processual Penal, Porto Alegre, 2019, vol. 5, n. 1, 86.

⁵¹ Herman J.L., *Verità e riparazione*. Milano, Raffaello Cortina Editore, 2024, 78-79.

⁵² van der Kolk B., *Il corpo accusa il colpo*. Milano, Raffaello Cortina Editore, 2015, 225.

perché <<Il perpetratore chiede solo che gli astanti non facciano nulla. Si appella al desiderio universale di non vedere, non sentire e non parlare del male. La vittima, al contrario, chiede agli astanti di condividere il peso del dolore. La vittima chiede azione, impegno e ricordo>>⁵³.

Tali possibili reazioni della comunità debbono essere considerate, perché l'articolo 45, comma 1 lett. c) del decreto legislativo n. 1450/2022 prevede che possano partecipare ai programmi di giustizia riparativa anche <<altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali>> e alla lettera d) aggiunge <<chiunque altro vi abbia interesse>>.

Bisogna essere inoltre consapevoli, allorché si dovesse ammettere la partecipazione di tutti o alcuni di questi altri soggetti al programma di giustizia riparativa, che molti survivor – oltre al riconoscimento da parte della comunità del loro essere vittima e delle loro sofferenze - <<cercano l'ammissione della verità non solo da parte dei colpevoli, ma anche da parte degli astanti, attivamente o passivamente complici: a volte questo tipo di riconoscimento viene ritenuto importante tanto quanto la confessione del colpevole, o addirittura di più>>⁵⁴.

9. Il riconoscimento della vittima da parte dell'autore del reato. Considerazioni generali.

Rimane da dare risposta ad un ultimo interrogativo, ovvero se la vittima voglia sempre essere riconosciuta come tale anche dall'autore del reato e, qualora la risposta fosse affermativa, qual è o potrebbe essere l'atteggiamento di quest'ultimo dinanzi tale aspettativa della vittima.

È corretto presumere che la vittima voglia *sempre* essere riconosciuta come tale dall'autore del reato?

La Hermann sembrerebbe non avere dubbi: <<Riconoscimento della verità del survivor, riconoscimento del danno subito e piene scuse, con rimorso e senza giustificazioni: per molti survivor sono queste le azioni necessarie affinché i colpevoli e gli astanti possano iniziare il processo riparativo, passando dalla verità alla riparazione>>.

Abbiamo già visto, però, che vi sono casi nei quali alcuni soggetti non vogliono riconoscersi come vittima e, quindi, è presumibile che non vogliano che tale riconoscimento emerga.

⁵³ Herman J.L., *Guarire dal trauma*. Roma, Giovanni Fioriti Editore, 2024, 7.

⁵⁴ Herman J.L., *Verità e riparazione*. Milano, Raffaello Cortina Editore, 2024, 77.

Anzi probabilmente temeranno un siffatto riconoscimento che, invece, <<i>programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere>>⁵⁵.

Ci riferiamo a coloro che non vedono alternative alla loro condizione e decidono di rimanervi piuttosto che reagire e ribellarsi, preferendo così che non emerga la loro condizione di vittima; a quelli che accettano passivamente e con rassegnazione la propria situazione; a coloro che temono vendette o ritorsioni; a quelli che preferiscono continuare a vivere in una condizione di patimento noto e per certi versi più sicuro piuttosto che fronteggiare l'incertezza di un mutamento che potrebbe condurre anche ad un peggioramento della condizione vissuta.

Non è dubbio poi che, anche il ruolo che riveste la vittima nell'evento criminale o che pensa di avere rivestito, possa determinare la sua volontà di non vedersi riconosciuta come tale dall'autore del reato.

Per non essere fraintesi, subito si chiarisce che avere un ruolo nel reato non equivale a ritenere che la vittima sia colpevole di ricoprire quel ruolo o di aver commesso quel reato, come non significa che l'abbia desiderato.

È tuttavia innegabile che alcune modalità di relazionarsi all'evento delittuoso indurrà alcune vittime a non volere essere riconosciute come tali neanche dall'autore del reato.

Sono i casi della *vittima sacrificale*, rappresentata da quei soggetti che vanno incontro al ruolo della vittima con spirito di sacrificio, come se quella fosse <<una croce da portare nella propria esistenza>> e vogliono che nulla cambi; della *vittima plurigenerazionale* laddove il ruolo di vittima di un individuo è *tramandato* di generazione in generazione, come avviene nei casi di maltrattamenti dove il ruolo di vittima è stato già *assaggiato* da altri membri della famiglia che gli hanno altresì trasmesso un'incapacità a tutelarsi; della *vittima consenziente*, ovvero dei casi nei quali la vittima volontariamente ha espresso il proprio consenso affinché una determinata azione si compisse su di lei; della *vittima volontaria* che tende a porsi in una situazione vittimogena volontariamente, come nei casi degli adolescenti affetti da noia cronica o da individui borderline che provano duraturi sentimenti di vuoto esistenziale, che a volte cercano di colmare con comportamenti a rischio che può condurre sia alla criminalità sia alla vittimizzazione nell'ambito di un va e vieni nel fascinoso mondo del pericolo⁵⁶.

⁵⁵ L'art. 43, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2022 recita: <<I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità>>.

⁵⁶ Volterra V. a cura di, *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*. Seconda edizione, Milano, Edra, 2010, 56 – 60.

Pare quasi inutile aggiungere che, ovviamente, alcun riconoscimento vorranno dall'autore del reato anche la *vittima negatrice* e la *vittima dissimulatrice*, delle quali si è già riferito.

Qual è l'atteggiamento dell'autore del reato dinanzi alla richiesta di riconoscimento della vittima?

<<Per sfuggire alla responsabilità dei suoi crimini, il perpetratore fa di tutto per promuovere l'oblio. La segretezza e il silenzio sono la sua prima linea di difesa. Se la segretezza fallisce, il perpetratore attacca la credibilità della sua vittima ... A tal fine introduce una serie impressionante di argomenti, dalla negazione più palese alla razionalizzazione più sofisticata ed elegante>>⁵⁷.

Emblematico, ad esempio, il comportamento dell'aggressore sessuale che nega il reato commesso, minimizza le conseguenze dello stesso, sposta all'esterno le cause del suo agito, si deresponsabilizza e associa alla persona offesa un ruolo proattivo nell'evento o, addirittura, causante lo stesso⁵⁸.

Il diniego è una costante presente in una forma o in un'altra in tutti i sex offender e può continuare ad essere presente nei resoconti narrativi degli autori anche dopo che la sentenza definitiva di condanna diviene irrevocabile⁵⁹.

Vi è poi la questione, che incide per tutte le ipotesi di reato, legata alle strategie processuali volte a preservare la presunzione di innocenza dell'imputato nel parallelo processo penale.

Con tutte queste variabili si dovranno fare i conti, per valutare i rischi di vittimizzazione secondaria ai quali potrebbero essere esposte le vittime in un programma di giustizia riparativa.

⁵⁷ Herman J.L., *Guarire dal trauma*. Roma, Giovanni Fioriti Editore, 2024, 8.

⁵⁸ Sul tema de "I meccanismi di difesa" in genere, tra i quali la Rimozione, la Proiezione, la Negazione o Denegazione o Diniego, vedi Mastronardi V. a cura di, *Manuale per operatori criminologici e psicopatologi forensi*. Sesta edizione, Milano, Giuffrè, 2024, 254 ss.

⁵⁹ Zara G., *Il diniego nei sex offender*. Milano, Raffaello Cortina Editore, 2018, 24 ma vedi anche Giulini P., Xella C.M. a cura di, *Buttare la chiave?*. Milano, Raffaello Cortina Editore, 2011; Rosso C., Garombo M.F., Furlan P.M., *Aggressori sessuali*. Milano, Edi.Ermes, 2010.

10. I rischi di vittimizzazione nei programmi di giustizia riparativa disciplinati dal decreto legislativo n. 150/2022. La (parziale) ispirazione ai principi di giustizia riparativa sanciti a livello europeo.

La Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 dichiara che l'intero testo normativo si ispira ai principi di giustizia riparativa sanciti a livello internazionale ed europeo⁶⁰, e precisa che - tra gli altri - <<In particolare, si è fatto riferimento ai principi e alle disposizioni>> della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e della Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8, delle quali si è riferito nel dettaglio per quanto concerne le previsioni atte ad impedire i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsione.

Eppure, per quanto ci si sforzi di cercare, non è rinvenibile - tra le pieghe delle disposizioni introduttive della giustizia riparativa in Italia - qualche cenno a misure finalizzate ad impedire o, almeno, a ipotizzare che si possano verificare tali fenomeni.

O meglio, per essere più precisi e come si era anticipato, il legislatore nazionale sembra essersi arrestato ad assicurare le sole condizioni minime, e neanche tutte, dell'articolo 12 della Direttiva 29/2012/UE; non tenendo in alcun conto tutti gli altri elementi da porre a fondamento di una valutazione individuale della vittima che si approcci ad un programma di giustizia riparativa per evitarne la vittimizzazione, sebbene richiamati dalla stessa Direttiva e dalla Raccomandazione alle quali il legislatore afferma essersi ispirato.

Per il vero non si trova un cenno, nel decreto legislativo n. 150/2022, neppure al termine vittimizzazione secondaria o altro tipo di vittimizzazione.

⁶⁰ <<L'intero testo normativo si ispira ai principi di giustizia riparativa sanciti a livello internazionale ed europeo, in ottemperanza al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lett. a). In particolare, si è fatto riferimento ai principi e alle disposizioni di cui ai seguenti: -Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI; - Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018 (che sviluppa ulteriormente la precedente Raccomandazione no. R(99)19 in materia di mediazione penale); -Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale, elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002 (United Nations, "Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters", ECOSOC Res. 12/2002)>> in *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: <<Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari>>*, in Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale del 19.10.2022 Serie generale n. 245, 531.

Nella Relazione illustrativa relativamente all'articolo 53 del decreto legislativo n. 150/2022⁶¹ si sostiene che <<nel rispetto dei principi sovranazionali> si sarebbe tenuto conto in particolar modo del considerando 46 della Direttiva che, si ricorderà, avverte che <<I servizi di giustizia riparativa ... richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni>>.

Tuttavia, non si comprende come tale *considerando* sia stato, si perdoni il bisticcio di parole, *considerato* dall'articolo 53, che contiene invece la sola elencazione dei programmi che compongono la giustizia riparativa.

E, francamente, sostenere, sempre in illustrazione di tale articolo, che la minimizzazione dei rischi di vittimizzazione secondaria sia assicurata dall'intervento di due mediatori, appare un po' poco⁶².

11. Il grande assente: il riconoscimento dei fatti essenziali del caso.

Come abbiamo visto, l'articolo 12 della Direttiva 29/2012/UE stabilisce che le misure da adottarsi dagli Stati membri per garantire la protezione delle vittime dalla vittimizzazione devono assicurare, tra le condizioni minime, anche che <<l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso>> (comma 1, lettera c)).

Il decreto legislativo n. 150/2022 nulla dice sul punto.

Si ricorderanno le testimonianze raccolte dalla Hermann per le quali i survivor ritengono che, perché si possa iniziare il processo riparativo, non si può prescindere da un riconoscimento da parte dei colpevoli, della verità del survivor, del danno da questi subito e dalle piene scuse.

Come si ricorderà che si è riferito che il meccanismo della vittimizzazione secondaria scatta per l'istinto naturale della vittima – soprattutto nei crimini violenti – di appellarsi alla colpa dell'aggressore per ottenere un'assunzione di responsabilità e dai successivi tentativi di ridurre i propri sentimenti d'impotenza quando trovano scarsa attenzione presso servizi e uffici con i quali l'offeso entra in contatto.

⁶¹ <<Il titolo III (in realtà il Capo III *ndr*) del decreto disciplina i programmi di giustizia riparativa, tenendo conto che lo stesso decreto mira ad introdurre nel nostro ordinamento una disciplina organica della giustizia riparativa (anche) con riferimento ai singoli programmi, alle loro modalità di svolgimento e agli esiti, nel rispetto dei principi di fonte sovranazionale, tra i quali si ricordano, in particolare: a) la Direttiva 2013/24/UE: "46. I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni"; ...>> in Relazione cit., 549

⁶² <<È importante che per ciascun programma intervengano almeno due mediatori, in modo da garantire terzietà indipendenza e imparzialità e da minimizzare i rischi di vittimizzazione secondaria>> in Relazione cit., 550.

Appariranno, quindi, di tutte evidenza le conseguenze del mancato adeguamento del legislatore italiano alla fonte normativa europea.

Omettere di chiedere alla persona indicata come autore dell'offesa di riconoscere i fatti essenziali del caso, non solo riduce in partenza la possibilità di addivenire ad un accordo riparativo ma, per quel che qui più interessa, <<si incrementano i rischi di vittimizzazione secondaria: e cioè che la vittima veda nuovamente disconosciute le sofferenze subite>>⁶³.

In difetto di tale riconoscimento la vittima sarebbe a rischio di ulteriore vittimizzazione che potrebbe ragionevolmente derivarle anche dal vedersi riproposta, in un contatto diretto, una narrazione radicalmente contraddittoria rispetto a quella finanche accertata in una sentenza⁶⁴.

Appare chiaro che il legislatore era talmente preoccupato di fare digerire l'istituzionalizzazione della giustizia ripartiva ai sostenitori del processo penale reocentrico, da spendersi più per assicurare dall'assenza di qualsivoglia violazione della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27, comma 2 Costituzione⁶⁵, che valutare gli effetti che siffatta scelta, anzi, non scelta, avrebbe avuto sulle vittime ma, direi, finanche sulle sorti della giustizia riparativa.

Il rischio è che anche la giustizia riparativa finisca per essere incentrata sull'autore del reato.

La Direttiva 29/2012/UE si preoccupa delle salvaguardie rispetto all'accesso ai servizi di giustizia riparativa da parte della vittima per il rischio di vittimizzazione secondaria prevedendo il riconoscimento dei fatti essenziali da parte dell'autore come prerequisite per la partecipazione all'attività riparativa; in senso opposto operano le salvaguardie in favore dell'autore del reato a tutela della presunzione di non colpevolezza.

Si è giustamente osservato che, alla fine, il legame tra giustizia riparativa e processo penale non favorisce l'approfondimento della relazione vittima-autore e, anzi, le esigenze di tutela dell'accusato finiscono per accentuare il profilo garantistico e, a tratti, formalistico della stessa procedura riparativa⁶⁶.

⁶³ Parisi F., *Giustizia riparativa e sistema penale*. Torino, Giappichelli, 2025, 205.

⁶⁴ Rossi. G., *La direttiva 2012/29/UE. Vittima e giustizia riparativa nel sistema penale: il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa*, Relazione svolta nel Convegno, *Prospettive di cambiamento dell'esecuzione penale*, tenutosi il 12 settembre 2014, conclusivo della I edizione del Master in Diritto Penitenziario e Costituzione del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi – Roma Tre, 6.

⁶⁵ Sul tema vedi anche Bouchard M., *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia, Leggi e Istituzioni*, articolo del 7 febbraio 2023; Gialuz M., *L'innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale*, in Ceretti A., Mannozi G., Mazzucato C. a cura di, *La disciplina organica della giustizia riparativa volume quarto del commentario Riforma Cartabia – Le modifiche al sistema penale*. Torino, Giappichelli, 2024.

⁶⁶ Bouchard M., *I diritti degli offesi. Storia di una lotta per il riconoscimento*, in *Questione Giustizia, Leggi e Istituzioni*, articolo del 23 settembre 2024, 19.

12. Il pericolo concreto per i partecipanti (anzi per la vittima): un'occasione perduta.

L'apertura entusiastica o, meglio, il <<sempre favorito>> accesso ai programmi di giustizia riparativa è espresso dall'art. 43, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2022: <<L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma>>.

La Relazione illustrativa al decreto, più che descrivere in cosa potrebbe consistere il pericolo concreto dei partecipanti, si preoccupa di esaltare la circostanza che il principio di accessibilità è assoluto e che chi desidera partecipare ad un programma di giustizia riparativa deve sempre poterlo fare <<senza che cicchessia possa impedirglielo>>⁶⁷.

Purtuttavia, sempre nella Relazione sull'illustrazione dell'articolo di legge in commento, si ricavano alcune (sconfortanti) indicazioni su cosa intenda il legislatore per pericolo concreto e chi debba valutarne la sussistenza.

Gli elementi o le conferme al tenore letterale della norma che si desumono dalla Relazione sono che il pericolo concreto è: a) <<un pericolo per l'incolumità>>; b) <<un pericolo concreto>>; c) <<deve derivare dallo svolgimento del programma di giustizia riparativa>>; d) la sua sussistenza è valutata da <<l'autorità giudiziaria>>.

L'auspicio è che laddove si parla di incolumità si faccia riferimento non solo a quella fisica ma anche quella psicologica che potrebbe derivare da un contatto tra le parti.

Certamente si concorda con quanti⁶⁸ ritengono che questa sarebbe stata la sede più appropriata nella quale il legislatore nazionale avrebbe dovuto richiamare l'importanza di una valutazione individualizzata dei rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e di ritorsione considerate dalla Direttiva 2012/29/UE.

Lo stesso Autore ritiene anche che tale valutazione in ogni caso non potrebbe essere rimessa al mediatore, proprio a tutela della sua funzione terza rispetto alle parti.

D'altra parte, non sembra siano offerte alternative a ché la valutazione sia effettuata dall'autorità giudiziaria, perché così dispone il comma 3 dell'articolo 129 bis del codice di procedura penale⁶⁹.

⁶⁷ Relazione illustrativa cit., 537.

⁶⁸ Bouchard M., *Giustizia riparativa e vittima di reato* in Bonini V. a cura di, *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024)*. Torino, Giappichelli, 2024, 103.

⁶⁹ Il comma 3 dell'articolo 129 bis del codice di procedura penale recita: <<L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo

Per il vero, su questo ultimo punto, se per un verso concordo sulla circostanza che una tale valutazione da parte del mediatore potrebbe condizionare la richiesta <<equiprossimità>> alle parti, dall'altra mi permetto di nutrire dubbi sulla circostanza che l'autorità giudiziaria abbia, oltre che gli elementi, soprattutto gli strumenti per effettuare tale valutazione.

Sovvengono allora, sul punto, le già ricordate raccomandazioni a livello europeo e alle quali occorrerebbe ispirarsi, effettivamente e non solo a parole, che prescrivono che le autorità giudiziarie incaricate di operare l'invio ai servizi di giustizia riparativa, se hanno dubbi sulla perseguibilità del programma riparativo in ragione di eventuale disparità tra le parti, potrebbero/dovrebbero prima consultarsi con i servizi stessi⁷⁰.

Sovviene pure quanto considerato in sede di proposta di modifica della Direttiva 2012/29/UE ove si ritiene che le vittime che necessitano di una valutazione rafforzata dovrebbero essere esaminate dalle autorità competenti o da qualsiasi altra istituzione, organizzazione o organismo, come i servizi di assistenza alle vittime e ove possibile gli psicologi⁷¹.

13. L'invio d'ufficio dell'imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa. La ricorrenza di una (altra) possibile ipotesi di vittimizzazione secondaria.

L'articolo 129-bis, comma 1 del codice di procedura penale stabilisce che, in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria possa disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa.

La stessa norma, al comma 3, prevede che l'invio degli interessati sia disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato⁷².

La prescrizione della norma prevedente che il giudice sia tenuto a sentire le parti e i difensori nominati e non anche la vittima del reato (a meno che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) ha determinato contrastanti reazioni.

svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato>>.

⁷⁰ Paragrafo V.28 della Raccomandazione CM/Rec(2018) del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa del 3 ottobre 2018 sulla giustizia riparativa in materia penale.

⁷¹ Considerando (10) della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata al Consiglio e al Parlamento europeo il 12 luglio 2023, recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GA.

⁷² Vedi nota 69.

C'è chi la saluta con favore, interpretandola come norma a presidio della tutela della vittima, volta ad evitare che insorga un'ipotesi di vittimizzazione secondaria.

Si sostiene convintamente⁷³ che non c'è altro modo per evitare la vittimizzazione secondaria: <<Se una vittima vuole dimenticare e non vuole più sapere niente del processo, immaginiamo cosa subirebbe se venisse convocata dal giudice solo per questa richiesta. Qualunque reazione scomposta sarebbe giustificabile>>. Meglio le venga richiesto dai mediatori, in luogo neutro e in dialogo riservato, senza i difensori, senza il pubblico ministero, senza il giudice. Altri⁷⁴, invece, parlano di <<Insolita asimmetria, posto che il luogo di destinazione degli inviati presuppone la loro pari dignità>>.

E rilevano che la vittima del reato, protagonista del percorso di giustizia riparativa, sembra l'unica esclusa (o non necessariamente inclusa) dal contraddittorio con l'autorità giudiziaria circa l'opportunità o meno di esercitare il potere di invio⁷⁵.

La critica si estende poi anche alla circostanza che nella fase esecutiva la consultazione della vittima neppure viene presa in considerazione come eventualità, lasciata alla totale discrezionalità del magistrato di sorveglianza.

Quanto alla disposizione del comma 1 dell'art. 129-bis codice procedura penale, prevedente l'invio d'ufficio ai Centri di giustizia riparativa da parte dell'autorità giudiziaria, non sembrano condivisibili le critiche mosse da alcuni che ritengono sia da interpretare come una forma di coazione o almeno di pressione psicologica in un ambito che dovrebbe essere invece caratterizzato dalla volontarietà⁷⁶.

Considerato dal punto di vista che ci interessa non ritengo che, la disposizione d'ufficio di invio ai Centri di giustizia riparativa, possa costituire occasione di vittimizzazione secondaria perché la vittima si sentirebbe "obbligata" al percorso riparatorio; perché così non è.

Il principio della volontarietà della partecipazione, sotto questo aspetto, appare adeguatamente garantito, sia a monte, che durante, che a valle del percorso di giustizia riparativa.

Ben potrà la vittima rifiutarsi di accedere ad un programma riparativo, anche solo astenendosi dal riscontrare i tentativi di contatto da parte di mediatori finalizzati ad avviare il percorso.

⁷³ Bortolato M., Vigna E. *Oltre la vendetta*. Roma, Editori Laterza, 2025, 61-62

⁷⁴ Bouchard M., *Giustizia riparativa e vittima di reato* in Bonini V. a cura di, *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024)*. Torino, Giappichelli, 2024, 105.

⁷⁵ Parisi F., *Giustizia riparativa e sistema penale*. Torino, Giappichelli, 2025, 203.

⁷⁶ Carnevale S., *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa nella fase di cognizione*, in *Processo Penale e Giustizia*, fasc. n. 5/2023, 7.

Di certo non è da escludere che, in determinate ipotesi e nella ricorrenza di specifici reati, anche il solo essere contattata possa turbare la vittima o possa incorrere in vittimizzazione secondaria perché ritenga che l'autore del reato non sia *meritevole* di accedere ad un programma di giustizia riparativa.

Si è osservato, al riguardo, che le prime applicazioni della giustizia riparativa istituzionalizzata hanno dimostrato che l'accesso non è richiesto dalle vittime ma che è più frequente, invece, la richiesta di accesso alla giustizia riparativa in chiave premiale della condotta riparativa della persona indicata come l'autore dell'offesa⁷⁷.

Questa consapevolezza o sospetto da parte delle vittime che l'autore dell'offesa possa essere motivato solo da ragione di convenienza, oltre a creare disaffezione per la giustizia riparativa così come istituzionalizzata, potrebbe determinare vittimizzazione secondaria laddove la vittima si senta impotente a non impedire che, nonostante il suo rifiuto, il processo riparativo si faccia comunque. È il caso della mediazione penale con la vittima surrogata.

14. La vittima surrogata o aspecifica. La ricorrenza di una (altra ancora) possibile ipotesi di vittimizzazione secondaria.

L'articolo 53, comma 1 lettera a) prevede che la mediazione possa avvenire anche con una <<vittima di un reato diverso da quello per cui si procede>>.

La Relazione illustrativa⁷⁸ al decreto legislativo n. 150/2022 spiega che <<Si tratta della "*surrogate victim*" presente nella letteratura internazionale ovvero, secondo la più opportuna locuzione in uso nella letteratura nazionale, della "vittima aspecifica". La vittima del reato differente non è un 'sostituto' della vittima 'diretta' e non è meno vittima di quest'ultima. Anche la vittima aspecifica, infatti, è *vittima*, ancorché vittima di *un* reato e non *del* reato. La possibilità di offrire la partecipazione a programmi di giustizia riparativa, sussistendone l'interesse, la volontà ed il consenso libero e informato, anche alla vittima di *un* reato diverso – magari della stessa specie di quello per cui in ipotesi si procede –, è uno specifico valore aggiunto della giustizia riparativa rispetto alla giustizia penale 'convenzionale': un esempio per tutti è la possibilità di coinvolgere in programmi di giustizia riparativa la persona offesa di un reato che resta a carico di ignoti, persona alla quale, di tutta evidenza, la giustizia penale 'classica' non ha nulla da offrire>>.

Anche in questo caso la Relazione esalta l'asserito valore aggiunto introdotto dalla novità normativa senza preoccuparsi delle ricadute in termini di vittimizzazione secondaria sulla vittima che viene *sostituita*.

⁷⁷ Bouchard M., *I diritti degli offesi. Storia di una lotta per il riconoscimento*, in *Questione Giustizia, Leggi e Istituzioni*, articolo del 23 settembre 2024, 28.

⁷⁸ Relazione cit., 532.

Benché si affermi che la vittima del reato differente non è un *sostituto* della *vittima diretta*, appare evidente che siffatta sostituzione non avviene soltanto nei casi in cui la vittima diretta non esista o non è certamente reperibile o sia ignota (ipotesi che costituisce, non a caso, <<l'esempio per tutti>> fornito dalla Relazione).

Ma quando la vittima c'è, non vuole accedere al programma di giustizia riparativa e si ricorre alla vittima di un reato diverso, è inutile nascondersi dietro un dito: è una *sostituzione* a tutti gli effetti.

Questa scelta del legislatore nazionale di consentire programmi di giustizia riparativa a prescindere dall'interesse, dalla volontà e dal consenso della vittima diretta, <<non pone al centro>> i suoi interessi e le sue esigenze – anzi li nega o li ignora – e, quindi, la espone ad un concreto rischio di vittimizzazione secondaria⁷⁹.

Non a caso più d'uno concorda sulla necessità, se proprio si vuole mantenere tale possibilità di sostituzione della vittima diretta, che venga almeno interpellata per ottenere la sua autorizzazione ad essere sostituita⁸⁰.

Oltretutto l'automatica sostituzione della vittima diretta con una surrogata, preclude alla prima – qualora dovesse ripensarci – di accedere al programma di giustizia riparativa, con inevitabili effetti di vittimizzazione secondaria.

Sotto questo punto di vista, specie qualora si tratti di reati gravissimi, si è suggerito di privilegiare una collocazione della prassi di mediazione con vittima aspecifica in sede penitenziaria⁸¹.

Ultima personale riflessione di natura terminologica: abbiamo visto come le vittime di reati gravi, che abbiano conseguito traumi dall'offesa subita, si sentano e vogliano essere riconosciuti più che come vittime, come *survivor*.

Mi domando quale potrebbe essere la loro reazione nel sentirsi appellati come *surrogati* qualora decidessero di sostituire una vittima diretta di un altro reato. Forse anche sul piano terminologico occorrerebbe maggiore cautela per evitare che le vittime colpite da vittimizzazione secondaria siano due: la *sostituita* e la *sostituta*.

⁷⁹ Di particolare rilevanza mediatica il Caso Maltesi sul quale Maggio P., Parisi F., *Giustizia riparativa con vittima "surrogata" o "aspecifica": il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere*, in *Sistema Penale* 19 ottobre 2013.

⁸⁰ Lo Gatto M.L., *I partecipanti ai programmi di giustizia riparativa*, in Ceretti A., Mannozi G., Mazzucato C. a cura di, *La disciplina organica della giustizia riparativa volume quarto del commentario Riforma Cartabia – Le modifiche al sistema penale*. Torino, Giappichelli, 2024, 114; Bouchard M., *Giustizia riparativa e vittima di reato* in Bonini V. a cura di, *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024)*. Torino, Giappichelli, 2024, 111.

⁸¹ Parisi F., *Giustizia riparativa e sistema penale*. Torino, Giappichelli, 2025, 234.

15. L'accesso senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. Ricorrenze di più d'una ipotesi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

L'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo n. 150/2022 stabilisce che <<I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità>>.

Spiega la Relazione illustrativa al decreto⁸² che <<Infatti, la fattispecie di reato o la sua gravità non sono ostativi all'avvio di un programma di giustizia riparativa che può quindi aver luogo, potenzialmente, per qualsiasi illecito penale, sussistendo il consenso informato e la partecipazione volontaria delle persone interessate>>.

Il dubbio che consenso informato e volontarietà della partecipazione fossero da intendersi, nella mente del legislatore nazionale, garanzie sufficienti ad evitare qualsivoglia ulteriore effetto collaterale in danno della vittima, appare confermato.

Eppure, il legislatore europeo non ha mancato, come abbiamo visto, di rimarcare, anche specificatamente in merito alla giustizia riparativa, tanto nei considerando e nell'articolato della Direttiva 2012/29/UE, quanto nelle Raccomandazioni intervenute sull'argomento, che invece è proprio <<opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato>>; per non parlare dell'avvertenza che le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di genere, di reati basati sull'odio, e che le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a presentare <<un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni>> per le quali <<occorre prestare particolare attenzione quando si valuta se tali vittime corrano il rischio di tale vittimizzazione, intimidazione o di ritorsioni>>.

Esattamente il contrario, pertanto, di quanto ritenuto dal legislatore nazionale. L'avvertenza del legislatore europeo è di tenere conto della fattispecie di reato e della sua gravità.

⁸² Relazione cit., 538.

Non è questa la sede per trattare nello specifico le fattispecie di reato sulle quali più si discute⁸³, ma sono note le polemiche insorte sull'esperibilità dei programmi di giustizia riparativa in relazione ai reati di violenza di genere e/o domestica e non si può mancare di evidenziare una sorta di schizofrenia del legislatore nazionale laddove, a fronte di questo accesso senza preclusioni alla mediazione penale, esplicitamente dichiara invece l'inconciliabilità della mediazione familiare e della violenza (art. 473-bis.43 c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 149/2022), proprio in considerazione del fenomeno della vittimizzazione secondaria. La mera allegazione di una delle parti di un episodio di violenza impedisce che la mediazione familiare possa essere intrapresa; e se iniziata deve essere fermata.

Non si può non rimanere disorientati dinanzi a queste opposte e confliggenti scelte del legislatore (si tratta pur sempre della Riforma Cartabia) nei diversi ambiti, civile e penale, della mediazione.

In ogni caso si può solo ritenere che, fintantoché non si porrà mano al decreto legislativo n. 150/2022 per adeguarlo effettivamente alla Direttiva 29/2012/UE, l'unico *filtro* all'indiscriminato accesso alla giustizia riparativa <<senza preclusioni>> sembra essere rappresentato da una attenta e corretta valutazione della sussistenza o meno di un pericolo concreto per gli interessati/partecipanti, in precedenza visto, e richiamato dagli articoli 129 bis codice di procedura penale e 43 comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo n. 150/2022.

Tutto è nelle mani, pertanto, del giudice al quale è demandato un vaglio di preliminarità impraticabilità o applicabilità del programma riparativo ad alcuni reati piuttosto che ad altri, per evitare i rischi di vittimizzazione secondaria, di intimidazione e di ritorsione.

⁸³ Sul tema Parisi F., *Sull'accesso a programmi di giustizia riparativa per reati attinenti a violenze di genere e/o domestiche*, in Parisi F., *Giustizia riparativa e sistema penale*. Torino, Giappichelli, 2025, 244 ss; Corti S., *Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fascicolo n. 9/2018; Mattevi E., *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni*, in *Sistema Penale* 9 dicembre 2024; Biaggioni E., *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, in *Sistema Penale* 9 dicembre 2024; Girani R., Botto M., *Luci e ombre della giustizia riparativa, con particolare riferimento al contesto della violenza domestica*, in *Cammino Diritto*, fascicolo n. 11/2023; Lorenzetti A., *Giustizia riparativa e violenza di genere. Spunti per un confronto non più eludibile*, in *Sistema Penale* 9 dicembre 2024; Trussardi C., *Profili di giustizia riparativa alla luce della Riforma Cartabia nel contesto della c.d. violenza assistita*, articolo divulgativo del 11 marzo 2025 in *Cammino Diritto*.

Voglio che, in difetto di chiare indicazioni sulle modalità e sui criteri ai quali attenersi per effettuarlo, non si sottrarrà a critiche in ordine ad un'eccessiva discrezionalità nell'attività di selezione.⁸⁴

16. Conclusioni.

L'obiettivo principale della presente analisi era dare una risposta alla domanda se si possa affermare che il legislatore italiano ha adottato, come raccomanda l'art. 12 della Direttiva 2012/29/UE, tutte le << misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa >>.

La risposta, senza mezzi termini, è no.

La tutela delle vittime dal rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni non può rimanere affidata alla discrezionalità e alla buona volontà dell'autorità giudiziaria o dei mediatori.

Occorre l'esplicitazione delle misure idonee, a livello nazionale, a prevenire ed evitare i rischi di (ulteriore) vittimizzazione delle vittime di reato che si avvicinano al percorso riparativo.

Se non si vuole porre mano al decreto legislativo n. 150/2022 affinché l'ispirazione ai principi sanciti a livello europeo in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato trovino effettiva applicazione alla giustizia riparativa in Italia, almeno e se non altro si metta in conto l'adozione di uno o più protocolli per l'organizzazione pratica di una valutazione individualizzata dei rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e di ritorsione sulla scorta di quella prevista dalla Direttiva 2012/29/UE.

⁸⁴ Muzzica R., *Il ruolo dell'autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa*, in *Sistema Penale*, fascicolo n. 2/2023, 48.